

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3663 del 02/07/2026
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta, Art. 208 - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica rilasciata con DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018 e s.m.i. - ditta Hitaliano S.r.l., impianto di in Via Antonio Meucci n.10 - 43015 NOCETO (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3821 del 01/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno due LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma (Arpae Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma) operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di Tutela delle acque dall’inquinamento:

- o D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- o Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- o L.R. 4/2007 che all’art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l’acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- o Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- o Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- o L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;

VISTI:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma - Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** parma@pec.arpae.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Parma) conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021, DDG 124/2023 e DDG. n. 155/2025;
- la Determina DET-2025-534 del 21/07/2025 e la delega delle funzioni (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti tra l'altro a quelle dell'Unità Autorizzazioni Complesse del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Parma (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Parma);

PREMESSO:

- che Arpae SAC Parma con DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018 ha rilasciato l'autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio dell'attività di recupero di rifiuti alla Ditta HITALIANO S.r.l. (C.F. 02757700345) avente sede legale in Via Giovanni Paisiello n.9, comune di Parma, presso lo stabilimento ubicato in Via Antonio Meucci 10 - 43015 NOCETO (PR), a fronte della domanda acquisita al protocollo di Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al prot. PG/2017/21941 del 16/11/2017 e dell'esito positivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
- che Arpae SAC Parma, a fronte della osservazione della Ditta pervenuta in data 23/11/2018 e acquisita al prot. Arpae PG/2018/24901 del 23/11/2018, con DET-AMB-2019-1352 del 20/03/2019 ha rilasciato integrazione alle prescrizioni contenute nella Determinazione DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018 con la quale si sono modificate le prescrizioni di cui al punto 1, matrice rifiuti, lettera d), punti 4, 6 e 9;
- che Arpae SAC Parma, a fronte della osservazione della Ditta pervenuta in data 10/04/2019 e acquisita al prot. Arpae PG/2019/59059 del 12/04/2019, con DET-AMB-2019-2294 del 14/05/2019 ha rilasciato la rettifica dei cod. EER e le rispettive quantità entro i conteggi di potenzialità e capacità istantanee parziali e complessive, per quanto riguarda i due codici E.E.R. 200123* e 160211* di rifiuti in ingresso rispetto ai contenuti della Determinazione DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018 e s.m.i.;

VISTA:

- la domanda di modifica non sostanziale all'autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presentata in data 02/10/2025 e acquisita al prot. Arpae PG/2025/174300 del 02/10/2025;
- la richiesta di chiarimento e completamento inviata da Arpae SAC Parma con nota PG/2025/180879 del 13/10/2025 ed il riscontro pervenuto da HITALIANO S.r.l. acquisito al prot. Arpae PG/186779 del 21/10/2025, con la quale la Ditta conferma informazioni a sostegno del non assoggettamento a "Screening" (procedura di verifica di assoggettabilità a VIA);
- che con nota prot. PG/2025/194747 del 03/11/2025 Arpae SAC di Parma, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., art. 7 e 8, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'Autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e trasmesso agli Enti la documentazione presentata dalla Ditta;
- i lavori della Conferenza di Servizi decisoria si sono svolti regolarmente in modalità sincrona e forma simultanea nella seduta del 19/11/2025 (indetta e convocata con nota Arpae Prot. PG/194914 del 03/11/2025); (il Verbale della Conferenza di Servizi è depositato agli atti);
- che a fronte delle richieste degli Enti pervenuti in Conferenza di Servizi del 19/11/2025 Arpae SAC di Parma con nota PG/2025/213809 del 02/12/2025 ha richiesto alla Ditta di presentare documentazione integrativa che la Ditta HITALIANO S.r.l., integrazioni che la Ditta ha trasmesso in data 18/12/2025, (recepita da Arpae SAC di Parma al prot. n. PG/226569 del 18/12/2025), relativamente a:
 1. modulistica "6_Domanda_allegati_Autocertificazione" corretta, come richiesto dalla Conferenza di servizi, alla pag. 4/24 e l'allegato 2 (a pag. 14/24), rispetto alla descrizione del cod. EER 200123*;

2. conferma che l'istanza non modifichi i flussi giornalieri di traffico mezzi già autorizzati e alla stima del numero massimo di mezzi in transito (≈ 40 mezzi/giorno), supportata da considerazioni e calcoli;
3. con riferimento alla "Planimetria generale Layout Rifiuti - Tav.n°1" agli atti, la Ditta ha precisato che per "stoccaggio temporaneo rifiuti in uscita da avviare ad eventuale riduzione volumetrica e/o a ditte terze esterne autorizzate" si intende lo stoccaggio dei rifiuti decadenti dalle attività di selezione, cernita e risultano pronti per l'uscita dall'impianto (eventualmente ridotti volumetricamente). Tali rifiuti non costituiscono in alcun caso deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006;
4. con riferimento all'area individuata come "Luogo di Raggruppamento RAEE (LDR)", gestito in convenzione ai sensi del DM 65/2010, la Ditta ha individuato la soluzione progettuale di gestione di tali rifiuti, ancorché rientranti nel Luogo di Raggruppamento RAEE (LDR), rigorosamente in cassoni chiusi, a tenuta;
5. attestazione pagamento spese istruttorie (pari a 1.319,00 €, versati in data 03/12/2025);

CONSIDERATO CHE:

le modifiche avanzate sono relativa a:

- l'incremento della potenzialità annua di stoccaggio (operazioni R13 e D15) dei rifiuti pericolosi da 1.300 t/a (pari a 13.000 m³/a) a 3.000 t/a (pari a 30.000 m³/a), e dei rifiuti non pericolosi da 2.500 t/a (pari a 25.000 m³/a) a 7.000 t/a (pari a 70.000 m³/a), per un totale complessivo che passa da 3.800 t/a a 10.000 t/a, senza variazione dei limiti istantanei, che restano pari a 75 t per i rifiuti pericolosi e 75 t per i rifiuti non pericolosi;

l'incremento dei quantitativi annuali è giustificato dall'aumento della rotazione dei rifiuti in impianto: pur aumentando le quantità gestite nell'arco dell'anno (sia in peso che in volume), il quantitativo presente contemporaneamente in impianto (quantitativo istantaneo) non varia, in quanto i rifiuti vengono movimentati con maggiore frequenza. Il limite istantaneo si riferisce infatti al carico presente in un dato momento, non alla quantità movimentata giornalmente;

le potenzialità di recupero annuale e giornaliero di R12-R4, rimangono invariate a 33.000 m³/anno – 3.300 t/anno di cui 6.000 m³/anno – 600 t/anno di R4, e 420 m³/giorno – 55 t/gg di cui 20 m³/gg – 2 t/giorno di R4;

- l'eliminazione dei codici EER: 080111*, 080317*, 080112 (vernici infiammabili e altri liquidi pericolosi), che rappresenta un miglioramento significativo per il funzionamento dell'impianto riducendo quindi i rischi e gli impatti ambientali e di sicurezza correlati;
- l'inserimento in ingresso dei seguenti codici EER per i quali si richiedono le operazioni R13-R12:
 - 040221 rifiuti da fibre tessili grezze
 - 040222 rifiuti da fibre tessili lavorate
 - 040299 rifiuti non specificati altrimenti (di tipo tessile)
 - 150101 imballaggi in carta e cartone
 - 150102 imballaggi in plastica
 - 150103 imballaggi in legno
 - 170402 alluminio
 - 200110 abbigliamento
 - 200111 prodotti tessili, destinati alla famiglia di appartenenza D come da planimetria
 - 160107* filtri dell'olio, destinato alla famiglia di appartenenza B come da planimetria;
- Per quanto riguarda gli imballaggi ed i rifiuti di tipo tessile, l'operazione R12 consiste esclusivamente nella separazione/cernita di materiali estranei o di diversa composizione merceologica. I rifiuti una volta separati possono essere ridotti volumetricamente per ottimizzare i carichi in uscita.
Per i filtri dell'olio (160107*), l'operazione R12 si limita invece al semplice disimballo/separazione da pallet e scatole, senza ulteriori trattamenti.

L'inserimento del codice 160107* viene richiesto in considerazione del fatto che l'azienda è già autorizzata a ricevere in ingresso il codice EER 150202*(Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose), pertanto la richiesta si fonda sulla coerenza con i flussi di rifiuti già ammessi in ingresso, fermo restando che l'impresa non effettua alcun trattamento sugli stessi;

- la riorganizzazione della planimetria relativamente alle seguenti aree:
 - Area A09 – rifiuti in ingresso R13/D15: unificazione delle attuali aree A09, A14 e A19 (queste ultime attualmente destinate a rifiuti in uscita);
 - Area A08 – riduzione volumetrica R12 (pressa scarrabile) e rifiuti in uscita R13/D15: unificazione delle attuali aree A13, A07 e A08;
 - L'obiettivo della modifica è quello di avere due zone più estese dedicate allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e in uscita, senza incrementarne i volumi massimi istantanei autorizzati, ma consentendo maggiore agio nelle operazioni di stoccaggio e di manovra, evitando i limiti imposti dall'attuale suddivisione in un numero definito di cassoni.

Contestualmente, si prevede l'introduzione di nuove modalità di stoccaggio mediante cassoni, container, contenitori, ceste e big bags omologati, garantendo sempre la separazione dei rifiuti per tipologia. Ogni contenitore sarà etichettato/contrassegnato con il codice EER corrispondente, senza essere vincolato all'utilizzo di un tipo specifico di contenitore, al fine di ottimizzare gli spazi e aumentare la flessibilità operativa.

Le aree saranno delimitate da segnaletica a pavimento e disporranno di cartellonistica adeguata con indicazione dei codici EER e delle tipologie di rifiuto stoccate, nel rispetto delle norme vigenti e delle autorizzazioni;

- L'introduzione di un modesto spazio esterno per l'utilizzo di "IR" imballaggi da riutilizzo (non rifiuti), come ceste metalliche, pallet;
- la sostituzione del pelacavi in uso, l'introduzione del trituratore cavi compatto Easy 120/190 di Italia Recycling System S.r.l., di cui si allega scheda tecnica, progettato per tritare e separare simultaneamente rame/metallo e plastica in due flussi distinti. L'impianto funziona in configurazione chiusa, senza produzione di polveri o emissioni in atmosfera. L'attività rientra nella tipologia R12, in quanto produce rifiuti ancora presenti ma già separati e ridotti volumetricamente, facilitando le fasi successive di recupero o smaltimento. L'introduzione dell'impianto consente quindi di aumentare l'efficienza del trattamento dei rifiuti cavi. Si configura operazione R4 solo nell'eventualità che dalla separazione si ottenga rame o metallo conforme ai regolamenti UE 333/11 e 715/13 e quindi a fronte del relativo possesso delle certificazioni dedicate.
- Estensione dell'operazione R12 già autorizzata anche ai codici EER già autorizzati 160211* (Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC) e 200123* (Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere), intesa come semplice disimballo/separazione dal contenitore con cui fanno il loro ingresso in impianto, senza ulteriori trattamenti;

VISTO, inoltre:

che a fronte di trasmissione delle Integrazioni della Ditta del 18/12/2025 e richiesta di pareri definitivi agli Enti/Organi competenti avanzata da Arpae SAC Parma con nota Arpae Prot. PG/2025/230036 del 24/12/2025, risultano acquisiti i seguenti pareri:

- parere di conformità del gestore del SII IRETI SPA, con nota prot. RT015517-2025-P del 05/12/2025, acquisito al prot. Arpae PG/2025/216840 del 05/12/2025; tale parere costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1);
- Comune di Noceto con nota prot. n.12 del 02/01/2026, acquisita al prot. Arpae PG/2026/27 del

02/01/2026; tale parere costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 2);

- AUSL Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA con nota prot. n.5540 del 26/01/2026, acquisita al prot. Arpae PG/2026/14928 del 27/01/2026, con le seguenti prescrizioni: *“Si ricorda l’obbligo del rispetto della fascia di rispetto relativa all’obiettivo di qualità di 3 mT con la disposizione prevista sia degli spazi interni del capannone che delle pertinenze esterne, tenendo conto del divieto di attività che comportano l’esposizione superiore alle 4 ore giornaliere all’interno della fascia di rispetto dei 3 mT; Si raccomanda inoltre di riporre particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, in particolare si prescrive un’altezza massima di 4 metri per i cumuli di tutti i rifiuti infiammabili o combustibili, in applicazione del DM Interno 26/07/2022”*; tale parere costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 3);
- relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (Arpae APAO ST) PG/2026/19561 del 02/02/2026; depositata agli atti;

RILEVATO CHE:

contestualmente alla presente istanza, la ditta presenta autodichiarazione ai sensi di atto notorio, con la quale attesta che l’attività svolta presso l’insediamento di Noceto (PR), Via A. Meucci 10, è coperta da ulteriori titoli abilitativi già ricompresi nell’Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, tra cui:

- l’autorizzazione all’impatto acustico (prot. PGPR/2018/22294 del 16/10/2018 – Allegato 3),
- l’autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura, comprensiva delle acque di prima pioggia e domestiche (relazione tecnica prot. PGPR/2018/2294 del 16/10/2018 – Allegato 3; parere IRETI Spa – Allegato 4);

e che non sono intervenute modifiche rispetto ai contenuti e alle condizioni di tali titoli; permane quindi la validità e l’efficacia dei titoli autorizzativi esistenti, in quanto non vi sono variazioni sostanziali delle attività o delle strutture impiantistiche;

le modifiche proposte non comportano variazioni sostanziali dal punto di vista urbanistico e ambientale, essendo finalizzate a una più efficiente organizzazione logistica e operativa dell’impianto;

CONSIDERATO, per la matrice rifiuti:

che nella planimetria allegata è stata evidenziata anche l’area adibita a Luogo di Raggruppamento RAEE (LDR), gestita in convenzione ai sensi dell’ Art.11 comma 4 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.. Tale area non costituisce parte integrante dell’impianto di gestione rifiuti autorizzato, in quanto non soggetta ad AIA né ad autorizzazione ordinaria ex artt. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006, ma è stata rappresentata unicamente a fini ricognitivi, in modo da fornire agli Enti di controllo un quadro completo e trasparente delle zone in cui transitano o sostano rifiuti all’interno del perimetro aziendale;

che, tuttavia, la convivenza nell’impianto di trattamento RAEE autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in parola anche di un “luogo di raggruppamento” ai sensi dell’ Art.11 comma 4 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. richiede particolari accorgimenti per garantire la netta separazione fisica e gestionale, logistica e documentale, per evitare commistione fra i due distinti flussi di rifiuti;

che ogni riferimento al DM 65/2010 e al DM 121/2016 contenuto nel provvedimento di autorizzazione unica previgente (nonché rimasto anche nella relazione tecnica di Arpae APAO ST PG/2026/19561 del 02/02/2026) è da ritenersi attribuito all’ Art.11 comma 4 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. in quanto tale norma sostituisce quanto precedentemente previsto dai citati decreti DM 65/2010 e DM 121/2016, a decorrere dalla loro abrogazione riportata all’Art.11 comma 10 del D.Lgs. 49/2014 stesso, aggiornato a fronte della legge 14 novembre 2024, n.166; di conseguenza, si ritiene di dover aggiornare in tal senso le prescrizioni dell’autorizzazione;

CONSIDERATO, per la matrice emissioni acustiche:

quanto rilevato da Arpae APAO ST nella propria relazione tecnica prot. PG/2026/19561 del 02/02/2026 "(...) *Visti i contenuti della valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente (prot. PGPR/2018/22294 del 16/10/2018 - Allegato 3), si evidenzia che la sostituzione del precedente pelacavi con uno spelatritacavi (Easy 120/180) non comporta un peggioramento del corrente impatto acustico*";

CONSIDERATO, per la matrice scarichi idrici:

in particolare quanto dichiarato da IRETI SPA nel proprio parere prot. RT015517-2025-P del 05/12/2025: "*Gli interventi proposti dalla ditta non comportano nessuna modifica quali-quantitativa dello scarico classificato di acque di prima pioggia in pubblica fognatura; pertanto, siamo a confermare le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dalla Scrivente Azienda in sede di conferenza dei servizi del 29/01/2018 e recepito nella vigente Autorizzazione Unica DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018 e smi. A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, tramite PEC all'indirizzo: ireti@pec.ireti.it, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.*

preso atto inoltre del parere complessivo del Comune di Noceto prot. n.12 del 02/01/2026, acquisita al prot. Arpae PG/2026/27 del 02/01/2026 e della relazione ST prot. PG/2026/19561 del 02/02/2026;

CONSIDERATO, per la matrice emissioni in atmosfera:

come riportato nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (Arpae APAO ST) PG/2026/19561 del 02/02/2026 si evidenzia che "*Non sono presenti né previste linee lavorative che possano produrre emissioni convogliabili poiché non comportano diffusione di polveri o sostanze volatili. Il nuovo trituratore cavi compatto Easy 120/190 funziona in configurazione chiusa, senza produzione di polveri o emissioni in atmosfera.*

Si riconferma la necessità di inaffiamento periodico dei piazzali nei periodi caldi, la movimentazione dei rifiuti senza cadute da quote significative, la sosta a motore spento dei mezzi e la circolazione interna a bassa velocità per evitare la risospensione di polveri."

CONSIDERATO, ALTRESÌ:

- la ditta HITALIANO S.r.l. con nota acquisita al prot. PG/2026/26864 del 11/02/2026 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... richiesta di modifica dell'impianto di gestione rifiuti autorizzato con atto DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018 integrato con DET-AMB-2019-1352 del 20/03/2019 e rettificato da DET-AMB-2019-2294 del 14/05/2019 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01191931600826 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- si sono considerate nel complesso "sostanziali" le modifiche proposte;
- la ditta HITALIANO S.r.l. in data 03/12/2025 ha assolto alle spese istruttorie pari a 1.319,00 €, come previsto dalla relative voci pertinenti del tariffario Arpae 2019 vigente e precisamente: 12.5.2.2 (917,00 €) e 12.5.2.4 (402,00 €);
- la ditta HITALIANO S.r.l. ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, risulta iscritta (con scadenza 08/09/2026) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List);

- poiché l'importo originario della garanzia finanziaria era stato calcolato sulla base di una capacità istantanea riferita alle operazioni R13-D15 di 120 t, anziché di 150 t, come aggiornato per effetto della rettifica dell'autorizzazione avvenuto con DET-AMB-2019-2294 del 14/05/2019, si ritiene di dover conseguentemente aggiornare l'importo della garanzia finanziaria che aumenta da 205.000,00 € a 212.500,00 €. Si è accertato, invece, che la modifica oggetto del presente procedimento non comporta ulteriori variazioni della garanzia finanziaria;

DETERMINA

DI MODIFICARE, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, **L'AUTORIZZAZIONE UNICA rilasciata con DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018**, così come già integrata dalla DET-AMB-2019-1352 del 20/03/2019 e dalla DET-AMB-2019-2294 del 14/05/2019, per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte quarta, alla ditta:

Ragione Sociale:	HITALIANO S.r.l.
Sede Legale:	Via Giovanni Paisiello n.9 - 43121 PARMA (PR)
Codice Fiscale:	02757700345
P.IVA:	02757700345
Stabilimento:	Via Antonio Meucci n.10 - 43015 NOCETO (PR)
Rappresentante Legale:	<i>generalità depositate agli atti</i>
Responsabile Tecnico:	<i>generalità depositate agli atti</i>
Riferimenti Catastali:	Comune di Noceto, Foglio 27, particella mappale 403
Coordinate UTM 32N WGS	X: 593789 – Y: 4963381

per la prosecuzione della gestione di un impianto per la messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e il recupero (R12, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi,

per quanto riguarda le modifiche avanzate evidenziate in PREMessa, recepite come di seguito individuato:

PER QUANTO RIGUARDA LE SEGUENTI PRESCRIZIONI (modifiche riportate in grassetto):

1. per la matrice rifiuti:

- a. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati e secondo le modalità e le quantità indicate in tabella:

Cod. EER (Dec. Comm. Ue 2014/955/U e e s.m.i.)	Descrizione Rifiuto	D15	R13	R12	R4	messa in riserva R13 o deposito preliminare D15		Recupero o smaltimento annuo effettuato presso l'impianto (t)
						Capacità massima istantanea (mc - t)	potenzialità massima annua (mc/anno - t/anno)	
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		X	X		150 mc - 15 t	3000 mc/a - 300 t/a	3.000 mc/a - 300 t/a di R13-R12
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		X	X				
160107*	Filtri dell'olio		X	X				
160601*	Batterie al piombo		X	X				
160602*	Batterie al nichel-cadmio		X	X				
160603*	Batterie contenenti mercurio		X	X				
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		X	X				
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze		X	X		250 mc - 25 t	35.000 mc/a - 3.500 t/a	Fino a 35.000 mc/a - 3.500 t/a di R13 di cui: fino a 10.000 mc//a - 1.000 t/a in R12 di cui: fino a 3.000 mc/a - 300 t/a in R4
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate		X	X				
040299	Rifiuti non specificati altrimenti (di tipo tessile)		X	X				

Cod. EER (Dec. Comm. Ue 2014/955/U e e.s.m.i.)	Descrizione Rifiuto	D15	R13	R12	R4	messa in riserva R13 o deposito preliminare D15		Recupero o smaltimento annuo effettuato presso l'impianto (t)
						Capacità massima istantanea (mc - t)	potenzialità massima annua (mc/anno - t/anno)	
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	X	X				
050101	Imballaggi di carta e cartone		X	X				
050102	Imballaggi di plastica		X	X				
050103	Imballaggi in legno		X	X				
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X	X				
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X	X				
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)		X	X				
160605	Altre batterie e accumulatori		X	X				
170402	Alluminio		X	X				
170405	Ferro e acciaio		X	X				
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X	X	X			
200110	Abbigliamento		X	X				
200111	Prodotti tessili		X	X				

Cod. EER (Dec. Comm. Ue 2014/955/U e e.s.m.i.)	Descrizione Rifiuto	D15	R13	R12	R4	messa in riserva R13 o deposito preliminare D15		Recupero o smaltimento annuo effettuato presso l'impianto (t)
						Capacità massima istantanea (mc - t)	potenzialità massima annua (mc/anno - t/anno)	
200134	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X	X	X		600 mc 60 t	27.000 mc/a - 2.700 t/a	27.000 mc/a - 2.700 t/a di R13 di cui: 5.000 mc/a - 500 t/a in R12
200307	Rifiuti ingombranti	X	X	X				
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC		X	X				
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi ⁽¹⁾ diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12		X	X				
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		X	X				
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		X	X				
200123*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere		X	X				
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi ⁽³⁾		X	X				

Cod. EER (Dec. Comm. Ue 2014/955/U e e s.m.i.)	Descrizione Rifiuto	D15	R13	R12	R4	messa in riserva R13 o deposito preliminare D15		Recupero o smaltimento annuo effettuato presso l'impianto (t)
						Capacità massima istantanea (mc - t)	potenzialità massima annua (mc/anno - t/anno)	
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		X	X		500 mc - 50 t	35.000 mc/a - 3.500 t/a	Fino a 35.000 mc/a - 3.500 t/a di R13 di cui: fino a 15.000 mc/a - 1.500 t/a in R12 di cui: fino a 3.000 mc/a - 300 t/a in R4
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		X	X	X			
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		X	X				
TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI						750 mc 75 t	30.000 mc/a 3.000 t/a	8.000 mc/a - 800 t/a di R12
TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI						750 mc 75 t	70.000 mc/a 7.000 t/a	25.000 mc/a - 2.500 t/a di R12 di cui 6.000 mc/a - 600 t/a solo R4
TOTALE COMPLESSIVO						1.500 mc 150 t	10.000 mc/a 10.000 t	Fino a 100.000 mc/a - 10.000 t/a di R13 di cui: 33.000 mc/a - 3.300 t/a in R12 di cui: 6.000 mc/a - 600 t/a solo R4

⁽¹⁾ ⁽³⁾ fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc - (nota ufficiale all' E.E.R. di cui alla Decisione Commissione Ue 2014/955/UE)

- capacità massima di stoccaggio istantaneo (D15 - R13): 1.500 mc – 150 t;
- potenzialità massima annua (D15 - R13): 100.000 m³/anno - 10.000 t/anno;
- potenzialità massima annua di recupero (R12 - R4): 33.000 mc/anno – 3.300 t/anno;

di cui in R4: 6.000 mc/anno - 600 t/anno

- quantità massima giornaliera di recupero (R12 - R4): 420 mc/giorno - 55 t/giorno;

di cui in R4: 20 mc/giorno – 2 t/giorno

- quantità massima rifiuti pericolosi: 750 mc – 75 t istantanee; **30.000 mc/anno – 3.000 t/anno;**

- quantità massima rifiuti non pericolosi: 750 mc – 75 t istantanee; **70.000 mc/anno – 7.000 t/anno;**

- quantità massima rifiuti urbani (fino a): 1.500 mc – 150 t istantanei; 38.000 mc/anno – 3.800 t/anno;

§ qualora si raggiunga la quota massima annua con la sola quota di rifiuti urbani autorizzata, dovrà figurare pari a zero la quantità di rifiuti speciali richiesta; comunque non dovrà essere superata la quantità complessiva (come sommatoria di tutti i codici EER in ingresso);

b. di vincolare la gestione dell'impianto al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- della normativa vigente in materia di rifiuti;

c. al fine di prevenire l'eventuale formazione di emissioni diffuse, dovrà essere messo in atto quanto imposto da Arpae - Sezione Provinciale di Parma nella relazione tecnica prot. PGPR/2018/22294 del 16/10/2018, (*omissis*);

d. di vincolare altresì la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e al progetto presentato, come successivamente integrato, alle seguenti prescrizioni:

1. fidejussione - entro 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE) di Parma, nuova garanzia finanziaria o appendice alla garanzia finanziaria prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente Atto con l'indicazione del beneficiario che è: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, con:
scadenza: il 16/11/2030;
importo: € **212.500,00** (euro **duecentododicimilacinquecento//00**);
riferimento al presente provvedimento;
2. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna. Fino a tale data non potrà essere messa in atto la modifica dell'attività in oggetto;
3. (*omissis*);

4. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**) riconducibili alle categorie contemplate agli allegati III e IV del D.Lgs. 49/2014 e **s.m.i.**, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del medesimo D.Lgs. 49/2014 e **s.m.i.**, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. o dettate dalla Conferenza di Servizi; in particolare:
- 4.1. qualsiasi modifica che comporti attività R5 sui rifiuti classificati come RAEE dovrà essere preventivamente richiesta quale modifica sostanziale all'autorizzazione e sarà autorizzata solo se rispetterà i requisiti prescritti per tali attività dal D.Lgs. 49/2014 e **s.m.i.**;
- 4.2. non dovrà essere effettuata alcuna operazione che comporti l'apertura o la fuoriuscita di materiali polverulenti;
- 4.3. i rifiuti RAEE contenenti frigoriferi (per i quali è autorizzata la sola messa in riserva R13) non dovranno essere aperti; l'attività di bonifica dovrà essere svolta presso altri impianti autorizzati di destinazione;
- 4.4. come previsto dal D.Lgs. 49/2014 e **s.m.i.** l'intero perimetro aziendale dovrà essere recintato per mitigare l'impatto visivo; come da prescrizione del Comune di Noceto dovrà essere estesa l'alberatura a progetto lungo la recinzione, in corrispondenza degli angoli perimetrali, sia sul lato ove è previsto il posizionamento della pesa e del depuratore che sul lato opposto, al confine con la proprietà confinante; si raccomanda il rispetto delle distanze minime definite dal Codice civile per la posa delle siepi di recinzione; si prescrive di fornire specifica relazione progettuale di tale intervento al Comune di Noceto entro 4 mesi dal ricevimento della presente;
- 4.5. i rifiuti RAEE provenienti dai circuiti delle catene della grande distribuzione (GDO) di apparecchiature elettriche ed elettroniche o provenienti dalla filiera degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche, potranno essere ritirati presso l'impianto (...), accompagnati da regolare Documento di Trasporto (**DDT**) del rifiuto:
- 4.5.1. i rifiuti RAEE provenienti da settori privati, commerciali, industriali e di servizio potranno essere conferiti allo stabilimento esclusivamente con formulario di identificazione rifiuto. L'impianto riveste nella filiera il ruolo di impianto di destino finale dove si effettuano le operazioni di recupero dei RAEE;
- 4.5.2. i rifiuti RAEE provenienti dalla filiera della grande distribuzione organizzata, cosiddetta GDO, nonché dalla filiera degli installatori e **dei gestori dei centri di assistenza tecnica** di apparecchi, potranno essere conferiti tramite trasportatori (...) presso il medesimo stabilimento della ditta Hitaliano S.r.l. con regolare documento di trasporto semplificato (**DDT**), (...) (nel caso del ritiro "uno contro uno", (...), ai sensi e alle condizioni dell'art. 11 **commi 1 e 2 (...)** del D.Lgs. 49/2014 e **s.m.i.**; oppure, se trattasi di RAEE di piccolissime dimensioni da nuclei domestici (ritiro "uno contro zero"), ai sensi e alle condizioni dell'art. 11, **comma 2 (...)** del D.Lgs. 46/2014 e **s.m.i.**), (...). L'impianto riveste nella filiera il ruolo di "luogo di raggruppamento" per conto dei distributori/installatori/riparatori per tutti i tipi di raggruppamenti previsti dalla norma attuativa (indicato come "LDR" in planimetria aggiornata, **rev. 09/2025**, allegato n.4 al presente atto);
- 4.5.3. indipendentemente dalla loro provenienza i RAEE ivi conferiti dovranno successivamente essere avviati a ditte autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla gestione dei rifiuti RAEE esclusivamente con formulario identificazione rifiuto;

- 4.5.4. pertanto, qualora l'impianto funga da luogo di raggruppamento RAEE per conto dei distributori (es. GDO) o di installatori o di riparatori, il deposito preliminare alla raccolta dovrà essere fisicamente separato dall'area autorizzata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; inoltre, ai fini della conservazione della tracciabilità del rifiuto in tutte le fasi di ingresso, gestione e uscita presso l'impianto è previsto che:
- 4.5.4.1. i distributori o installatori o gestori di centri di assistenza tecnica siano registrati al portale del Centro di Coordinamento RAEE (CdC-RAEE) e abbiano comunicato al CdC-RAEE tale luogo di raggruppamento prescelto; fra gli obblighi di comunicazione ci sono i dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, che sono conservati da ciascun distributore per tre anni; i tempi di trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento, sono disciplinati dal comma 4 dell'art.11 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.;
 - 4.5.4.2. secondo quanto sancito dall'art.11 comma 8 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. i rifiuti arrivano al luogo di raggruppamento accompagnati con DDT (...) dai punti vendita o dagli esercizi commerciali (...); quanto ai contenuti del DDT si tengano in considerazione le indicazioni fornite dal CdC-RAEE (sono considerati elementi essenziali: il luogo di produzione, la tipologia di materiale, il luogo di destinazione);
 - 4.5.4.3. secondo il comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.: il deposito preliminare alla raccolta dovrà avere le seguenti caratteristiche: non accessibile a terzi, dovrà essere pavimentato, protetto dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante sistemi di copertura anche mobili, i rifiuti pericolosi dovranno essere separati dagli altri rifiuti, dovranno essere attuate tutte le precauzioni idonee ad evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose;
 - 4.5.4.4. il rifiuto RAEE ritirato in gestione semplificata esce dal luogo di raggruppamento in stabilimento con destinazione presso un centro di raccolta comunale (ai sensi del DM 26 marzo 2026) o presso un centro di raccolta autorizzato o di trattamento autorizzato (ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) con il F.I.R., (...);
 - 4.5.4.5. (...); la gestione semplificata dei RAEE non include rifiuti prodotti dalle attività di installazione, manutenzione, assistenza tecnica che sono da intendersi e da gestire a tutti gli effetti di legge quali rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, in base al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 4.5.4.6. (...);
- 4.5.5. i ritiri potranno essere rifiutati nei casi richiamati al comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. (es. rischio sanitario di contaminazione del personale incaricato);
5. (omissis);

6. i rifiuti in ingresso (fatta eccezione e fatte salve le specifiche modalità previste dal D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. **per le fattispecie di cui all'art. 11, (...)** per i RAEE provenienti da **distributori o installatori o da gestori di centri di assistenza tecnica (...)** ed esplicitate al punto precedente) potranno essere ritirati esclusivamente se già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare “formulario di trasporto” e conferiti tramite trasportatori regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all’impianto indichi nel corrispondente formulario la voce “peso da verificarsi a destino”, la ditta dovrà necessariamente pesare con l’ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento; sul formulario (in conformità a quanto stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall’impianto certificato tramite pesatura);
7. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con “codice specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità;
8. i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) o di deposito preliminare (D15) e successive operazioni di selezione, accorpamento di rifiuti per classi merceologiche omogenee, riconducibili all’operazione “R12” ma non sottoposti alla successiva operazione di recupero (R4) presso l’impianto in parola, manterranno la qualifica di rifiuti e dovranno essere avviati ad impianti terzi autorizzati al recupero o allo smaltimento accompagnati da FIR, previa registrazione su registri di carico/scarico;
9. vista la Circolare ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*” (in particolare i criteri operativi e gestionali previsti ai paragrafi 5 e 6) e visto il decreto 26 luglio 2022 “*Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti*”, si evidenzia la necessità che siano adottate le seguenti prescrizioni: • i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi o essere sottoposti a operazione di recupero (R4) presso la stessa ditta entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione dei rifiuti all’impianto medesimo; • l’altezza massima dei cumuli dovrà al massimo raggiungere l’altezza di metri 3 (4 metri per materiali infiammabili); altezze maggiori potranno essere assentite dall’autorità competente, previa formale richiesta di modifica autorizzazione, compatibilmente con la sicurezza e la stabilità dei cumuli stessi, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto;
10. i rifiuti ivi prodotti e derivati dalle operazioni R12 e R4 dovranno essere annotati sul RENTRI e conferiti a ditte autorizzate entro 90 giorni indipendentemente dalla quantità, oppure raggiunto il volume totale di 30 m³ dei quali al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi e comunque al massimo entro un anno dalla data di produzione qualora non fossero raggiunti i suddetti quantitativi;
11. come prescritto da AUSL: “*Si ricorda l’obbligo del rispetto della fascia di rispetto relativa all’obiettivo di qualità di 3 mT con la disposizione prevista sia degli spazi interni del capannone che delle pertinenze esterne, tenendo conto del divieto di attività che comportano l’esposizione superiore alle 4 ore giornaliere all’interno della fascia di rispetto dei 3 mT. Si raccomanda, inoltre, di riporre particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, in particolare si prescrive un’altezza massima di 4 metri per i cumuli di tutti i rifiuti infiammabili o combustibili, in applicazione del DM Interno 26/07/2022*”;

2. per la matrice scarichi

si mantiene invariato quanto autorizzato con provvedimento DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018 e ss. mm..

3. per la matrice impatto acustico

Come da relazione tecnica di Arpae APAO ST prot. PG/2026/19561 del 02/02/2026, già considerati i contenuti della valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente (prot. PG/2018/22294 del

16/10/2018 - Allegato 3), si evidenzia che la sostituzione del precedente pelacavi con uno spelatritacavi (Easy 120/180) non comporta un peggioramento dell' impatto acustico valutato.

4. Emissioni in atmosfera

Si prende atto che nulla è mutato da quanto indicato nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (APAO ST) del 16/10/2018 PG/2018/22294.

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte della DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018 e ss. mm.;

DI INVIARE:

copia del presente Atto a: Ditta HITALIANO S.r.l., Arpae Sezione Provinciale di Parma – Servizio Territoriale di Fidenza, AUSL Distretto di Fidenza - SIP e SPSAL, Comune di Noceto e IRETI Spa, per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- che la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- che l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE) di Parma;
- che l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae - Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE) di Parma, Piazza della Pace, 1 - 43121 Parma;
- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- che costituiscono parte integrante al presente atto i seguenti Allegati:
 - n.1) parere IRETI prot. RT015517-2025-P del 05/12/2025, (prot. Arpae PG/2025/216840 del 05/12/2025);
 - n.2) parere del Comune di Noceto prot. n.12 del 02/01/2026, (prot. Arpae PG/2026/27 del 02/01/2026);
 - n.3) parere AUSL prot. n.5540 del 26/01/2026, (prot. Arpae PG/2026/14928 del 27/01/2026);
 - n.4) Planimetria layout rifiuti, rev. 09/2025.

Sinadoc: 31993/2025

Su disposizione del
Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

Dirigente Responsabile Unità di Staff Servizio
Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
D.ssa Beatrice Anelli

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è stato firmato digitalmente



Parma

Spett.le SUAP
Comune di Noceto
suap@postacert.comune.noceto.pr.it

Spett.le Comune di
NOCETO
protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

PC Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Scarichi Industriali
Ns. rif.: RT028304-2025 del 03/11/2025
Vs. rif.: 31993/2025

Oggetto: Parere ditta Hitaliano Srl – Via Meucci n. 10 - Noceto.

In riferimento alla domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti presentata dalla ditta in oggetto siamo, per quanto di competenza, a specificare quanto segue.

Gli interventi proposti dalla ditta non comportano nessuna modifica quali-quantitativa dello scarico classificato di acque di prima pioggia in pubblica fognatura; pertanto, siamo a confermare le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dalla Scrivente Azienda in sede di conferenza dei servizi del 29/01/2018 e recepito nella vigente Autorizzazione Unica DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018 e smi.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, tramite PEC all'indirizzo: ireti@pec.ireti.it, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata all'indirizzo e-mail: csi.parma@gruppoiren.it.

Servizio Idrico
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246



COMUNE di NOCETO
Provincia di Parma
P.le Adami 1- 43015 NOCETO PR
Codice Fiscale 00166930347

SPETT.LE A.R.P.A.E. – SAC
P.le Pace n° 1
43121 PARMA
PEC aopr@cert.arpa.emr.it


OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 208 - Domanda di modifica Autorizzazione unica dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018, così come già integrata dalla DET-AMB-2019-1352 del 20/03/2019 e DET-AMB-2019-2294 del 14/05/2019) Ditta: HITALIANO S.r.l. - impianto di Via A. Meucci n.10 - 43015 NOCETO (PR)

In relazione alla procedura in oggetto, vista la Vostra nota pervenuta in data 24/12/2025 protocollo 20884, per quanto di competenza siamo a rilasciare il nostro parere favorevole alla modifica in oggetto.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti (geometra Zoppi Angelo 0521-622205), si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO ED AMBIENTE
Ing. Edoardo Sicilia
Documento firmato digitalmente



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: A4D3C73
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0005540
DATA: 26/01/2026
OGGETTO: Risposta a: Prot. 24/12/2025.0230036.U - Hitaliano S.r.l. - Sede operativa di Via A. Meucci 10 - Noceto (PR) - Istanza di modifica ex art. 208 D.LGS. 152/06 e s.m. i. della DET-AMB-2018-5960 del 16/11/2018 e rettifica DET-AMB-2019-2294 del 14/05/2019 - RICHIESTA PARERE/RELAZIONE TECNICA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [22-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0005540_2026_Lettera_firmata.pdf:	Saccani Paolo; Vignali Milena	E692E6B72EEAC35566F6E243F9ECCDE0 47506A46A3415495350CBF9FA646568C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Servizio
Autorizzazioni E Concessioni Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot. 24/12/2025.0230036.U - Hitaliano S.r.l. - Sede operativa di Via A. Meucci 10 - Noceto (PR) - Istanza di modifica ex art. 208 D.LGS. 152/06 e s.m.i. della DET-AMB- 2018-5960 del 16/11/2018 e rettifica DET-AMB- 2019-2294 del 14/05/2019 - RICHIESTA PARERE/RELAZIONE TECNICA


Si comunica a seguito della richiesta di ARPAE SAC prot. 230036 del 24.12.2025 avente per oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 208 - Domanda di modifica Autorizzazione unica dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (DET-AMB- 2018-5960 del 16/11/2018, così come già integrata dalla DET-AMB- 2019-1352 del 20/03/2019 e DET-AMB- 2019-2294 del 14/05/2019) Ditta: HITALIANO S.r.l. - impianto di Via A. Meucci n.10 - 43015 NOCETO (PR)

Valutata la domanda presentata, visto quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi del 19.11.2025, dal quale si evince che l'incremento dei quantitativi annuali è dovuto ad un aumento della rotazione dei rifiuti in impianto e pur aumentando le quantità gestite nell'arco dell'anno (sia in peso che in volume), il quantitativo presente contemporaneamente in impianto (quantitativo istantaneo) non varia, questo in quanto i rifiuti vengono movimentati con maggiore frequenza, preso altresì atto che le potenzialità di recupero annuale e giornaliero di R12-R4, rimangono invariate a 33000 mc/anno – 3300 t/anno di cui 6000 mc/anno – 600 t/anno di R4, e 420 mc/giorno – 55 t/gg di cui 20 mc/gg – 2 t/giorno di R4, visto le integrazioni presentate, per quanto di competenza si esprime parere favorevole alla richiesta.

Si ricorda l'obbligo del rispetto della fascia di rispetto relativa all'obiettivo di qualità di 3 mT con la disposizione prevista sia degli spazi interni del capannone che delle pertinenze esterne, tenendo conto del divieto di attività che comportano l'esposizione superiore alle 4 ore giornaliere all'interno della fascia di rispetto dei 3 mT;

Si raccomanda inoltre di riporre particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, in particolare si prescrive un'altezza massima di 4 metri per i cumuli di tutti i rifiuti infiammabili o combustibili, in applicazione del DM Interno 26/07/2022.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.